

PREMESSO:

- che il capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- che questo Comune ha adottato il regolamento per l'applicazione della tassa con i criteri stabiliti dall'art. 68 del suddetto D.Lgs. n. 507/1993;
- che l'art. 69 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo e che in caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso;
- che la tariffa vigente per l'esercizio 2010 ai fini dell'applicazione della tassa è stata determinata con deliberazione G . C . n. 32 del 24.02.2011, esecutiva ai sensi di legge;
- che l'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni ha disposto la soppressione della tassa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio disciplinato dal regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di applicare in via sperimentale la tariffa;
- che l'art. 264 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta di tale decreto, viene abrogato il suddetto D.Lgs. n. 22/1997 e che i provvedimenti attuativi di quest'ultimo decreto continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- che l'art. 1, comma 184, punto b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che in materia di assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

DATO ATTO che le tariffe di cui alla presente deliberazione sono state elaborate in considerazione del limite minimo di copertura del costo del servizio e delle effettive esigenze di bilancio;

VISTI i conteggi predisposti dall'Ufficio per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti, dalla quale risulta che il costo complessivo del servizio per l'anno 2011 può prevedersi pari ad € 928.500,00;

VISTA la necessità di provvedere alla determinazione della tariffa al fine di assicurare almeno la copertura minima del costo alla quale il Comune è tenuto per legge, rispettando il limite massimo stabilito dal primo comma dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993;

VERIFICATO che da una stima del gettito conseguibile applicando le nuove tariffe potrà essere ottenuto un gettito tale da consentire la copertura del servizio pari al 99,39 %;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

CONSIDERATO che la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 123, della legge di stabilità impedisce di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare la seguente tariffa della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, disponendone l'applicazione con effetto dal 1° gennaio 2011:

- | | | |
|---|--------|------|
| 1) LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE: | | |
| 1.1 Superficie residenziale | E./mq. | 1,59 |
| 1.2 Locali adibiti a garage, fondi, cantine | E./mq. | 1,51 |
| 1.3 Locali adibiti a soffitta | E./mq. | 1,42 |
| 2) LOCALI DESTINATI A: | | |
| 1.1 Uffici pubblici
o privati, studi professionali, ambulatori
e simili | E./mq. | 3,60 |
| 1.2 Banche | E./mq. | 5,15 |
| 3) STABILIMENTI ED EDIFICI INDUSTRIALI ED
ARTIGIANALI | E./mq. | 1,65 |
| 4) LOCALI DESTINATI A NEGOZI O BOTTEGHE AD
USO COMMERCIALE OD ARTIGIANO, A PUBBLICHE
RIMESSE, A DEPOSITI DI MERCI O SIMILI | E./mq. | 3,60 |
| 5) 5.1 ALBERGHI, SALE DI CONVEGNO, TEATRI,
CINEMATOGRAFI. | E./mq. | 3,60 |
| 5.2 LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' DI
AGRITURISMO | E./mq. | 3,10 |
| 5.3 LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' RICETTIVE
EXTRA-ALBERGHIERE
Case appartamenti vacanze, country-house
Case appartamenti locali ad uso turistico,
Affittacamere, Bed&Breakfast e attività
analoghe | E./mq. | 2,00 |
| 6) ESERCIZI PUBBLICI, OSTERIE, TRATTORIE,
CAFFE', RISTORANTI, BAR E SIMILI | E./mq. | 4,64 |
| 7) COLLEGI, CONVITTI, PENSIONI E CASE DI CURA
PER LA PARTE IN CUI SI PRODUCONO RIFIUTI
ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI AI
SENSI DELL'ART. 3 D.M. 25/5/1989, E SIMILI | E./mq. | 4,11 |
| 8) ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE
SINDACALI, POLITICHE E ASS. VARIE AVENTI FINI
COSTITUZIONALMENTE PROTETTI, SCUOLE PUBBLICHE | | |

E PRIVATE.	E./mq 1,82
9) AREE ADIBITE A CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STABILIMENTI BALNEARI	E./mq. 2,12
10) ALTRE AREE SCOPERTE AD USO PRIVATO OVE POSSONO PRODURSI RIFIUTI	E./mq. 2,06
11) LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONI, MOSTRE ECC.	E./mq. 0,90

2) Per quanto riguarda le esenzioni troveranno applicazione gli artt. 14, 15, 16, 17, 18 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

3) Dare atto anche che, il gettito complessivo della tassa non "supera il costo di esercizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" così come prescrive l'art. 61, 1^a comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

4) La presente deliberazione divenuta esecutiva a norma di legge sarà trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 69 c. 4 del citato D.Lgs. n. 507/93.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

STANTE l'urgenza di procedere all'approvazione del Bilancio di previsione anno 2011;

VISTO il D.Lgs.vo 267 /2000;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
